

La versione originale in lingua [SI](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

sloveno

Swipe to change

Divorzio e separazione legale

Slovenia

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

L'ordinamento sloveno riconosce due categorie di divorzio: a) il divorzio consensuale e b) il divorzio giudiziale.

In caso di **divorzio consensuale** il giudice concede il divorzio ai sensi dell'articolo 64 della legge sul matrimonio e i rapporti familiari (*Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR*) sempreché sia stato raggiunto un accordo in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia e ai contatti dei figli con i genitori (per il quale occorre ottenere un parere del centro di assistenza sociale), e allorché i coniugi abbiano presentato un accordo scritto, autenticato da un notaio e dotato di forza esecutiva, sulla divisione dei beni comuni, in cui si specifichi a quale coniuge spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, e che contenga clausole relative al mantenimento del coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa.

Quando il matrimonio è divenuto "intollerabile" per una qualsivoglia ragione, ciascun coniuge può **inoltrare una domanda di divorzio giudiziale**. In tale caso è il giudice che decide anche in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia, e ai contatti dei figli con i genitori. Prima di decidere, il giudice deve consultare i servizi sociali.

In entrambi i casi, dopo aver ricevuto una domanda di divorzio consensuale o giudiziale, il giudice dispone un colloquio di consulenza tra il centro di assistenza sociale e i coniugi, al quale i coniugi devono partecipare personalmente e senza i loro rappresentanti. Il centro di assistenza sociale riferisce al giudice sull'esito del colloquio.

2 Quali sono le cause del divorzio?

La legge sul matrimonio e i rapporti familiari riconosce come unica causa di divorzio la situazione in cui *il matrimonio sia divenuto intollerabile*. Ciò significa che il matrimonio è completamente e irreparabilmente finito e che non può più essere salvato. Un matrimonio si considera "intollerabile" quando i rapporti tra i coniugi si siano interrotti non solo temporaneamente, ma quando siano compromessi, per gravi motivi, in modo completo ed irreparabile. L'intollerabilità viene valutata sulla base della situazione tra i coniugi al momento dell'udienza, tenuto conto di tutte le circostanze che l'hanno provocata. Il giudice valuta l'intollerabilità anche quando il coniuge convenuto acconsente al divorzio.

Il matrimonio può essere sciolto su richiesta di un solo coniuge, non essendo necessario che il rapporto sia considerato intollerabile da entrambi i coniugi. La questione relativa alla colpa di uno dei coniugi, che ha fatto sì che il matrimonio diventasse intollerabile, è ininfluenza e non deve essere accertata dal giudice nel corso del procedimento. Un matrimonio può essere sciolto anche su domanda del coniuge responsabile del fatto che il rapporto sia divenuto intollerabile.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

Le conseguenze giuridiche del divorzio sono esposte dettagliatamente di seguito.

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Una persona che ha preso il cognome del coniuge in seguito al matrimonio può dichiarare, entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva di divorzio o dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, che intende riprendere il cognome che aveva prima di sposarsi. Tale dichiarazione è ammessa soltanto per una persona che non abbia cambiato ulteriormente il proprio cognome durante il matrimonio (articolo 17 della legge sul cognome/*Zakon o osebnem imenu, ZOI-1*). Il cambio del cognome è una questione amministrativa che non viene decisa da un giudice ma da un organismo amministrativo.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

Nella divisione dei beni in comune **si presume che i beni appartengano ai coniugi in parti uguali**, tuttavia, se uno dei coniugi ritiene che la divisione dei beni in parti uguali lo metta in una posizione di svantaggio, può chiedere che i beni siano divisi in proporzione all'apporto di ciascun coniuge. In tale contesto, il giudice tiene conto non solo del reddito di ciascun coniuge, ma anche di altre circostanze, come l'assistenza prestata da un coniuge verso l'altro coniuge, la cura e l'educazione dei figli, lo svolgimento dei lavori domestici, la manutenzione dei beni, e ogni altra forma di lavoro e di partecipazione all'amministrazione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni comuni.

3.3 i figli minori dei coniugi?**CURA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI**

Nel caso in cui il divorzio sia consensuale i coniugi **devono raggiungere un accordo sull'educazione e sulla cura dei figli**, mentre spetta al giudice accertare che l'accordo sia nell'interesse di questi ultimi. I genitori possono decidere di comune accordo:

che entrambi avranno o continueranno ad avere la responsabilità per la cura e l'educazione dei loro figli, oppure

che tutti i figli vengano affidati alla custodia di un solo genitore, oppure

che una parte dei figli sia data in affidamento a un genitore e l'altra parte all'altro genitore.

Qualora i genitori non riescano ad accordarsi tra loro, i servizi sociali li aiuteranno a raggiungere un accordo.

Se i genitori *si accordano sulla cura e sull'educazione dei figli*, possono proporre che il giudice decida in merito tramite un processo di volontaria giurisdizione.

Se i genitori non raggiungono un accordo o se quest'ultimo non è nell'interesse dei figli, il giudice non può sciogliere il matrimonio sulla base di una domanda consensuale, ma dovrà essere avviato un procedimento di divorzio giudiziale.

Se i genitori non riescono ad accordarsi neanche con l'intervento dei servizi sociali, **il giudice decide su richiesta di uno dei genitori o di entrambi i genitori:**

che tutti i figli vengano affidati alla custodia di uno dei genitori;

che una parte dei figli venga affidata alla custodia di un genitore e l'altra parte all'altro genitore;

in casi eccezionali, il giudice può decidere che tutti i figli o alcuni di essi vengano affidati a un terzo.

Prima di decidere, il giudice deve ottenere il parere del centro per l'assistenza sociale e deve altresì tenere conto del parere dei figli, qualora sia espresso dai figli stessi o tramite una persona di loro fiducia e da essi scelta, e a condizione che i figli siano in grado di capirne il significato e le conseguenze.

Nei casi di divorzio **giudiziale, e al fine di disciplinare le relazioni** tra i coniugi divorziati e i figli minorenni avuti in comune, il giudice decide in merito alla cura e all'educazione dei figli dopo aver stabilito in che modo il migliore interesse dei figli sia tutelato. Anche in tale caso i genitori possono accordarsi sulle questioni riguardanti la cura e l'educazione dei figli in comune nell'interesse di questi ultimi. Le stesse regole si applicano *mutatis mutandis* alle questioni attinenti alla cura e all'educazione dei figli nel caso di un divorzio consensuale. La decisione in merito al genitore presso il quale il minore dovrà vivere dopo il divorzio e ai contatti con l'altro genitore nonché sul mantenimento è parte integrante della sentenza di divorzio.

VISITE

I genitori devono cercare di raggiungere un accordo sulle condizioni di esercizio del diritto di visita.

Se i genitori **trovano un accordo**, possono proporre al giudice di decidere in merito tramite un processo di volontaria giurisdizione; se il giudice accerta che l'accordo non è nell'interesse dei figli, respinge la proposta.

Se i genitori **non riescono ad accordarsi**, il giudice decide sulla base di una proposta dell'uno o dell'altro genitore (in caso di divorzio consensuale, i coniugi devono includere nell'accordo di divorzio un accordo sul diritto di visita, ed il giudice inserirà tale accordo nella sentenza di divorzio); la proposta dovrà includere la prova del previo tentativo dei genitori di raggiungere un accordo attraverso l'intervento del centro per l'assistenza sociale.

Il giudice decide *ex officio* in merito al diritto di visita solo qualora la questione sorga dopo un divorzio giudiziale o dopo lo scioglimento del matrimonio.

La decisione sul diritto di visita spetta in primo grado ai tribunali distrettuali (*okrožna sodišča*) nell'ambito di un processo di volontaria giurisdizione, a meno che la questione delle visite non venga risolta congiuntamente ad una controversia sulla cura e l'educazione dei figli (in tal caso, la questione delle visite verrà decisa nell'ambito di un procedimento civile).

Nel decidere sul diritto di visita gli interessi del minore sono di primaria importanza: si deve ritenere che le visite non siano nell'interesse del minore qualora implicino una pressione psicologica sullo stesso o compromettano il suo sviluppo fisico e mentale.

Nell'adottare una decisione, il giudice deve tenere conto anche del parere dei figli, qualora sia espresso dai figli stessi o tramite una persona di loro fiducia e da essi scelta, e a condizione che questi siano in grado di capirne il significato e le conseguenze.

I figli hanno inoltre il diritto di avere contatti con altri membri della famiglia con cui hanno uno stretto legame personale (per esempio i nonni, o fratelli e sorelle unilaterali).

OBBLIGAZIONI ALIMENTARI a favore dei coniugi e dei figli

I coniugi possono accordarsi in merito al mantenimento dei figli e quindi **stipulare un accordo sulle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli**, che deve essere firmato dinanzi al giudice; in tal caso, il giudice emana una decisione speciale nell'ambito di un processo di volontaria giurisdizione. Se l'accordo non è nell'interesse del minore, il giudice respinge la proposta di emanare una decisione che approvi l'accordo.

Se i coniugi **non raggiungono un accordo** nemmeno con l'assistenza dei servizi sociali, possono chiedere che la decisione in merito sia adottata dal giudice.

Prima di decidere, il giudice deve ottenere il parere del centro per l'assistenza sociale e deve tenere conto anche del parere dei figli, qualora l'abbiano espresso dai figli stessi e a condizione che siano in grado di capirne l'importanza e le conseguenze.

I genitori sono tenuti a provvedere ai bisogni dei propri figli fino alla maggiore età o anche, dopo il conseguimento della maggiore età, fino al termine di un regolare corso di studi e al compimento dei 26 anni, finché lo consentono le risorse e le capacità economiche di cui dispongono, al fine di tutelare gli interessi dei figli (sviluppo complessivo dei figli).

Gli alimenti nei confronti dei figli sono calcolati sulla base dei bisogni di questi ultimi e tenendo conto delle risorse e delle capacità economiche della persona su cui grava l'obbligo degli alimenti. Nel calcolare gli obblighi alimentari il giudice deve tenere conto degli interessi dei figli, di modo che gli alimenti consentano di garantire lo sviluppo fisico e mentale dei figli. L'importo dei crediti alimentari è attualizzato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo applicato in Slovenia.

Il coniuge o il partner non coniugato deve provvedere ai bisogni del figlio minorenne del coniuge o del convivente se vive con loro e nessuno dei genitori è in grado di provvedere ai bisogni del minore.

I figli maggiorenni devono provvedere ai bisogni dei genitori se questi non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti e non sono in grado di procurarseli autonomamente, e qualora un genitore a carico non possa essere mantenuto dal coniuge.

3.4 l'obbligo alimentare nei confronti dell'altro coniuge?

Il coniuge che non dispone di mezzi di sussistenza ed è disoccupato – senza responsabilità alcuna – ha diritto di ricevere gli alimenti dall'altro coniuge.

La richiesta degli alimenti può essere inoltrata durante il procedimento di divorzio o attraverso la proposizione di un'azione speciale entro un anno dallo scioglimento definitivo del matrimonio, nel caso in cui le condizioni per beneficiare dei crediti alimentari fossero presenti al momento del divorzio e permangano nel momento in cui viene presentata la richiesta.

I coniugi possono accordarsi sull'obbligo di pagamento degli alimenti in caso di divorzio stipulando una scrittura privata con forza esecutiva dinanzi ad un notaio.

Le obbligazioni alimentari sono stabilite per un periodo indeterminato o determinato, a seconda di quanto risulti necessario per consentire al coniuge di trovare una nuova occupazione e di organizzare le proprie attività.

Gli alimenti sono fissati in funzione dei bisogni del beneficiario e delle capacità del coniuge su cui grava l'obbligo di pagamento. Il credito alimentare è stabilito su base mensile e in anticipo; può essere richiesto a partire dal momento in cui viene avviata l'azione in giudizio. In casi eccezionali può essere versato come importo unico forfettario.

Il giudice respinge una richiesta di alimenti qualora il pagamento degli alimenti al beneficiario risulti ingiusto nei confronti del coniuge sul quale grava l'obbligo di pagamento, alla luce delle ragioni che hanno reso il matrimonio intollerabile o se il beneficiario ha commesso un reato ai danni del coniuge tenuto al pagamento degli alimenti o di uno dei suoi parenti stretti prima o dopo il procedimento di divorzio.

Il coniuge non è tenuto al mantenimento dell'altro coniuge se ciò potrebbe compromettere la sua capacità di provvedere ai propri bisogni o ai bisogni di uno o più minori che la legge pone a suo carico.

Il calcolo degli alimenti è attualizzato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo applicato in Slovenia.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

Il "rapporto di convivenza" (*življenjska skupnost*) costituisce un elemento essenziale del matrimonio (articolo 3 della legge sul matrimonio e i rapporti familiari). La fine del rapporto di convivenza (*prenehanje življenjske skupnosti*), o la separazione legale, comporta l'interruzione permanente dell'elemento essenziale delle relazioni reciproche tra i coniugi. Quando il rapporto di convivenza finisce, cessano i legami patrimoniali, intimi ed affettivi tra i coniugi, come accade, per esempio, con il tetto coniugale.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

La legge non stabilisce condizioni specifiche per la separazione legale. I giudici decidono in merito alla separazione in ogni singolo procedimento in funzione delle circostanze e delle caratteristiche specifiche di ciascun caso particolare.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

La separazione legale non produce effetti giuridici sul vincolo del matrimonio; ciò significa, quindi, che la separazione pone fine soltanto al rapporto di convivenza e non al matrimonio. Per sciogliere il vincolo matrimoniale è necessario avviare un'azione legale o presentare una proposta di divorzio consensuale. Con la separazione legale i coniugi pongono fine alla comunione dei beni. Il coniuge a carico può chiedere gli alimenti in via giudiziale entro un anno dalla separazione legale.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Per "annullamento del matrimonio" s'intende che, nel momento in cui il matrimonio è stato contratto, non sussistevano le condizioni stabilite dalla legge per considerarlo valido (ad esempio, mancanza del libero consenso, consenso ottenuto con la forza o per errore, mancato rispetto della procedura prescritta dalla legge, matrimonio contratto tra persone aventi un legame di parentela diretto, affette da gravi disturbi mentali o prive della capacità di agire). Gli effetti giuridici del matrimonio cessano a partire dal giorno in cui la sentenza di annullamento diventa definitiva.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Il matrimonio non viene annullato *ipso iure*, ma con sentenza di annullamento.

L'ordinamento sloveno opera una distinzione tra le **cause di annullamento del matrimonio relative e assolute**. La distinzione si riferisce alle categorie di persone che possono chiedere l'annullamento.

a) Cause di annullamento relative:

il matrimonio è stato contratto tra persone affette da gravi disturbi mentali o prive della capacità di agire (l'annullamento può essere chiesto da uno qualsiasi dei due coniugi, ma solo dopo che sia cessata la causa di invalidità del matrimonio);

il consenso al matrimonio è stato ottenuto con la forza o per errore (può chiedere l'annullamento il coniuge che sia stato costretto a sposarsi o sia stato indotto in errore);

il matrimonio è stato contratto da una persona di età inferiore ai 18 anni (genitori o tutori).

b) Cause di annullamento assolute [in tal caso, oltre ai coniugi, sono legittimate a chiedere l'annullamento determinate persone che traggono un beneficio diretto e giuridicamente tutelato dall'annullamento (per esempio gli eredi del coniuge deceduto possono, dopo la morte di quest'ultimo, chiedere l'annullamento del matrimonio affinché il coniuge superstite perda il diritto alla successione); inoltre i beneficiari possono intentare un'azione anche dopo l'annullamento del matrimonio; un'azione può essere avviata anche dal pubblico ministero]:

uno dei coniugi è affetto da gravi disturbi mentali o è privo della capacità di agire, ove tale situazione persista nel momento in cui viene chiesto l'annullamento;

uno dei coniugi era già sposato al momento di contrarre matrimonio;

il matrimonio è stato contratto tra persone aventi un legame di parentela in linea diretta o collaterale fino al quarto grado incluso;

assenza di entrambi i coniugi alla celebrazione del matrimonio; assenza di uno dei coniugi o del rappresentante dell'altro coniuge;

i coniugi non hanno contratto matrimonio con l'intenzione di coabitare.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell'annullamento del matrimonio?

L'annullamento produce effetti giuridici dal giorno in cui viene pronunciata la sentenza definitiva. Per le questioni riguardanti le relazioni patrimoniali tra i coniugi, le obbligazioni alimentari nei confronti del coniuge a carico, i regali scambiati tra i coniugi e i rapporti dei coniugi con i figli avuti in comune, in caso di annullamento del matrimonio valgono le stesse disposizioni applicabili in caso di divorzio.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l'autorità giudiziaria?

La legge relativa alla mediazione in materia civile e commerciale (*Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah*), che è entrata in vigore nel giugno 2008, disciplina il ricorso alla **mediazione nelle controversie** riguardanti le questioni di diritto civile e commerciale, le questioni derivanti dai rapporti di diritto del lavoro, di *famiglia* o altri rapporti di diritto privato, con riferimento alle pretese che le parti possono liberamente far valere e definire, tranne quando una legge specifica disponga altrimenti in relazione a uno qualsiasi dei tipi di controversie suindicati. Il matrimonio non può essere sciolto senza l'intervento del giudice, essendo necessaria la presentazione di una domanda di divorzio giudiziale o consensuale.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Ai sensi dell'articolo 32 del codice di procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku*), i **tribunali distrettuali** sono competenti a decidere delle controversie matrimoniali (divorzio o annullamento – la legislazione slovena non prevede un'azione specifica per la separazione legale).

L'istanza di divorzio giudiziale o consensuale dovrà includere una copia dell'estratto di matrimonio e degli estratti di nascita dei coniugi, mentre all'udienza i coniugi dovranno esibire un documento di identità.

I coniugi dovranno accludere alla proposta di divorzio consensuale anche i seguenti documenti:

un accordo relativo alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli comuni, e ai contatti dei figli con i genitori (è necessario ottenere il parere di un centro di assistenza sociale);

un accordo scritto autenticato da un notaio e avente forza esecutiva sulla divisione dei beni comuni;

un accordo che specifichi a quale dei due coniugi spettano i diritti di abitazione della casa coniugale;

un accordo sul mantenimento del coniuge privo di mezzi di sussistenza e disoccupato senza propria colpa.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Il giudice può esentare (in tutto o in parte) le parti dal pagamento delle spese giudiziali qualora il versamento di queste spese riducesse in maniera considerevole il livello di sussistenza minimo delle stesse e dei loro familiari. I cittadini stranieri nelle situazioni definite dagli accordi internazionali o gli stranieri cui si riconoscano le condizioni di reciprocità sono esonerati dal pagamento delle spese giudiziali (articoli 10 e 11 della legge sulle spese giudiziali / *Zakon o sodnih taksah*, ZST-1).

Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi relativi agli onorari degli avvocati e dei periti; la decisione relativa a una domanda di patrocinio a spese dello Stato spetta al tribunale distrettuale nel cui territorio l'interessato ha la residenza permanente. Nell'ambito di tale procedura, il giudice valuta i criteri (sostanziali ed economici) per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio alla luce delle disposizioni di cui alla legge pertinente (*Zakon o brezplačni pravni pomoči*).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

È possibile impugnare una sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio dinanzi ad un tribunale superiore (*višje sodišče*), generalmente entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza. Una sentenza di divorzio consensuale può essere impugnata per i seguenti motivi:

violazioni sostanziali delle norme di procedura civile;

se il consenso di una parte è stato ottenuto per errore, con l'uso della forza o con l'inganno;

se non erano soddisfatte le condizioni per pronunciare una sentenza di divorzio congiunto.

La revisione (mezzo di ricorso straordinario) non è ammessa per le controversie matrimoniali.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in un altro Stato membro sono riconosciute senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento.

Ogni persona interessata può chiedere che venga emanata una decisione per riconoscere o non riconoscere una sentenza emessa da un giudice straniero. In tale caso, l'interessato deve presentare una domanda al tribunale distrettuale competente in Slovenia per ottenere una dichiarazione di esecutività.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

La procedura per inoltrare una richiesta in tal senso è regolata dalle leggi slovene.

Chiunque richieda o contesti il riconoscimento di una decisione giudiziaria o richieda una dichiarazione di esecutività deve presentare la seguente documentazione:

una copia della decisione giudiziaria che presenti i requisiti di autenticità prescritti;

la conferma, redatta su un modulo standard, della decisione resa nella controversia matrimoniale.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) si applicano principalmente e direttamente alle questioni di giurisdizione internazionale che riguardano i cittadini e i residenti degli Stati membri dell'UE.

Se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio i coniugi sono cittadini di paesi diversi, si applicano cumulativamente le leggi dei paesi di cui sono cittadini, conformemente alle disposizioni della legge slovena (articolo 37, paragrafo 2, della legge recante norme di diritto internazionale privato e processuale/*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*).

Se il matrimonio non può essere sciolto in base alle norme succitate, si applicherà la legge slovena se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio uno dei coniugi aveva la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia.

Se uno dei coniugi è cittadino sloveno, ma non ha la residenza permanente in Slovenia, e il matrimonio non può essere sciolto secondo le norme indicate all'articolo 37, paragrafo 2, della legge recante norme di diritto internazionale privato e processuale, si applicherà la legge slovena vigente.

Link correlati

<http://www.pisrs.si/Pis.web/>

<https://www.uradni-list.si/>

<http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov>

<http://www.sodisce.si/>

Ultimo aggiornamento: 05/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.